

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 401}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **COSTAMAGNA e BODRITO**

Presentata il 6 luglio 1972

Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vorrebbe sanare la gravissima ed umiliante disparità di trattamento venutasi a creare con l'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 408 tra i capitani con circa venti anni di servizio mantenuti in servizio di pubblica sicurezza ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699, e quelli molto meno anziani nel grado e molto più giovani di età — mantenuti sempre in servizio di pubblica sicurezza ai sensi della legge 6 luglio 1962, n. 888.

Infatti questi ufficiali mantenuti in servizio nel Corpo della pubblica sicurezza a domanda, pur avendo maturato da tempo la promozione al grado di capitano nell'arma di provenienza non ne hanno potuto beneficiare perché il Ministero della difesa non ha potuto dar corso alle promozioni in quanto i predetti erano stati cancellati dai ruoli dell'esercito in virtù di un decreto del Ministero dell'interno.

Al contrario gli ufficiali, mantenuti in servizio ai sensi della legge 6 luglio 1962, n. 888, che furono arruolati successivamente e che

non vollero sottoscrivere la domanda di mantenimento in servizio nel Corpo di pubblica sicurezza, hanno avuto il tempo materiale di maturare e conseguire la promozione al grado di capitano nell'arma di provenienza, perché cancellati dai ruoli dell'esercito solo nell'anno 1962. Tali ufficiali, inoltre, con la legge 2 aprile 1968, n. 408, vennero tutti promossi al grado di maggiore.

L'articolo unico, che viene proposto, intende pertanto sanare una palese situazione di disparità: parificando almeno i trattamenti nei casi di situazioni analoghe.

Si fa presente, infine, che l'approvazione di detto articolo non altera le situazioni nei confronti degli ufficiali del ruolo ordinario: poiché tali ufficiali con eguale anzianità, che non ebbero nel passato a demeritare, rivestono tutti come minimo e da tempo il grado di maggiore.

Per le considerazioni su esposte confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno prendere in esame ed approvare l'allegata proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il beneficio di ricostruzione di carriera, ottenuto dagli ufficiali mantenuti in servizio di pubblica sicurezza ai sensi della legge 6 luglio 1962, n. 888, viene esteso agli ufficiali mantenuti in servizio di pubblica sicurezza ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699.